

Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 242 in data 12 marzo 2025

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2025, N. 3, A FAVORE DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE DELLE COMPETIZIONI DI COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO FEMMINILE ASSEGNATE DALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE SCI E SNOWBOARD (FIS) ALLA LOCALITÀ DI LA THUILE PER LA STAGIONE 2024/2025

1. OGGETTO

1. La legge regionale 28 febbraio 2025, n. 3 (Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate alla località di La Thuile per la stagione 2024/2025), prevede la concessione, a favore di Reveal La Thuile s.c.r.l., società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, di un contributo massimo di euro 800.000,00 a parziale ristoro delle spese sostenute per l'organizzazione, lo svolgimento e la promozione delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate dalla Federazione internazionale sci e snowboard (FIS) alla località di La Thuile per la stagione 2024/2025.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 comporta l'obbligo, a carico di Reveal La Thuile s.c.r.l., di veicolazione dello stemma della Regione Autonoma Valle d'Aosta e del marchio collettivo regionale di promozione turistica "Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste" di seguito "Marchio Cuore", assicurandone la massima visibilità, compatibilmente con il rispetto dei diritti televisivi e delle regole internazionali della FIS.

2. FINALITÀ

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è concesso al fine di promuovere l'immagine della Regione e l'offerta turistica del suo territorio in considerazione del rilievo turistico-promozionale legato all'organizzazione in Valle d'Aosta di grandi eventi sportivi di particolare rilievo tecnico e internazionale.
2. Le presenti disposizioni applicative sono finalizzate a stabilire le modalità e i termini procedurali per la presentazione della domanda di contributo ai sensi della l.r. 3/2025, il dettaglio delle spese ammissibili, le modalità e i termini per la concessione e la liquidazione dello stesso nonché per la rendicontazione delle spese sostenute e dei ricavi percepiti, le modalità procedurali per i casi di rigetto della domanda, revoca, decadenza o rinuncia del contributo percepito.

3. REQUISITI DEL BENEFICIARIO

1. Il contributo è concesso a favore di Reveal La Thuile s.c.r.l., in qualità di soggetto organizzatore delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate alla località di La Thuile per la stagione 2024/2025.

2. Ai fini dell'accesso al contributo, il soggetto beneficiario di cui al comma 1 deve possedere i seguenti requisiti:
 - 2.1. non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - 2.2. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

4. DISCIPLINA EUROUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. Il contributo di cui alle presenti disposizioni non si configura quale aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo le sole spese strettamente funzionali allo svolgimento delle competizioni che ricadono nelle seguenti tipologie:
 - a) sostenimento delle spese di iscrizione alla Federazione internazionale sci e snowboard (FIS);
 - b) acquisizione di materiali e di servizi per l'allestimento di infrastrutture temporanee strettamente funzionali allo svolgimento delle competizioni di cui alla l.r. 3/2025 nonché di installazioni per riprese televisive o per altre finalità, ivi compresi i relativi oneri di trasporto (anche a mezzo elicottero), montaggio, smontaggio e messa in sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale tipologia:
 - b1) le spese per il noleggio di impianti, di strutture sportive, e di infrastrutture, temporanei e strettamente funzionali allo svolgimento delle competizioni;
 - b2) le spese per il noleggio di attrezzature temporanee, strettamente necessarie per l'allestimento dei luoghi che ospiteranno le competizioni;
 - b3) le spese per il noleggio di tensostrutture e fabbricati temporanei di diversa tipologia destinati all'accoglienza in zona di partenza e di arrivo, di media center, di tende mediche, anche per il controllo antidoping e deposito di materiali;
 - b4) le spese per il noleggio di un palco coperto e illuminato per cerimonie di premiazione;
 - b5) le spese per il noleggio di tribune nella zona di arrivo per il pubblico e di transenne nonché per l'allestimento in sicurezza del percorso di avvicinamento del pubblico agli spazi predisposti;
 - b6) le spese per il noleggio di cabine per il commento TV e per il cronometraggio nella zona di arrivo;
 - b7) le spese per il noleggio di servizi igienici trasportabili nella zona di arrivo, presso i media center e gli spazi comuni per il pubblico;
 - b8) le spese per il noleggio di attrezzature di varie tipologie per l'allestimento e la messa in sicurezza delle piste lungo le quali si svolgeranno le competizioni, quali ad esempio:
 - reti di protezione/delimitazione di varia tipologia e relativi pali di sostegno;
 - pali omologati per discesa libera e superG;

- reti di varia tipologia per allestimento della zona di arrivo;
- air fences di protezione per gli atleti nella zona di arrivo;
- segnaletica lungo le piste in cui si svolgeranno le competizioni e per operatori di pista secondo gli standard FIS;
- b9) le spese per il noleggio di mezzi da neve, sgombraneve e automezzi per il trasporto di personale e materiale;
- b10) le spese per il noleggio di attrezzature di varie tipologie per esigenze di produzione televisiva;
- b11) le spese per il noleggio di piattaforme temporanee lungo le piste in cui si svolgeranno le competizioni e nella zona di arrivo per la sistemazione di telecamere;
- b12) le spese per il noleggio di piattaforme temporanee elevate per la sistemazione di telecamere lungo le piste in cui si svolgeranno le competizioni;
- b13) le spese per il noleggio di mega screen per TV e cronometraggio nella zona di arrivo;
- b14) le spese per il noleggio di gruppi elettrogeni per alimentazione di emergenza nelle zone di gara, di arrivo e media center;
- c) acquisto di beni di consumo e servizi per attività di comunicazione, di assistenza alle gare, ivi compresa quella sanitaria, di anti doping, di accreditamento, di ospitalità, di animazione e di catering o per altre finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale tipologia:
 - c1) le spese per l'acquisto di servizi fotografici e video;
 - c2) le spese sostenute per affissioni e grafica;
 - c3) le spese per la realizzazione di materiale di comunicazione (es. roll up, striscioni, vele, ecc.) e per la promozione, anche digitale;
 - c4) le spese sostenute per gli operatori sportivi (giudici di gara, tecnici) e per i rimborsi spesa ai volontari;
 - c5) le spese sostenute per la remunerazione del personale esterno di supporto all'organizzazione delle competizioni con esclusione dei costi del personale dipendente del soggetto beneficiario e di eventuali compensi e indennità a favore di soggetti che ne ricoprono cariche direttive, fatti salvi i rimborsi delle spese vive esclusivamente connesse con l'organizzazione dell'evento;
 - c6) le spese per le coperture assicurative, obbligatorie e non, direttamente riferibili all'evento, relative ai soggetti coinvolti nello svolgimento delle competizioni e a terzi;
 - c7) le spese sostenute direttamente dal soggetto organizzatore per ospitalità e trasporti;
 - c8) le spese per catering e pasti, con esclusione dell'acquisto diretto di generi alimentari;
 - c9) le spese per attività di animazione;
 - c10) le spese sostenute in occasione delle competizioni per l'assistenza sanitaria e le spese mediche, ivi comprese quelle per il personale e i mezzi di soccorso (elicottero, ambulanza, medici);
 - c11) le spese sostenute per effettuare i controlli anti doping agli atleti partecipanti alle competizioni;
 - c12) le spese per la gestione del servizio di ticketing e accreditamento;
 - c13) le spese per il personale di security;
 - c14) le spese per il noleggio di mezzi con autisti specializzati;
 - c15) le spese per il noleggio di strumentazione varia;
 - c16) le spese per il pagamento dei diritti d'autore alla SIAE;
 - c17) le spese per il noleggio del service audio;

- c18) le spese di viaggio, comprensive di trasferta, pasti e pernottamento;
- d) acquisto di gadget e abbigliamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale tipologia le spese seguenti:
- d1) spese sostenute per l'acquisto di gadget, premi e omaggi da distribuire in occasione delle competizioni a atleti, ospiti, spettatori, ecc., il cui uso e consumo deve esaurirsi integralmente con la conclusione dell'evento, con esclusione dalla liquidazione delle eventuali giacenze rimaste nella disponibilità del soggetto beneficiario;
- d2) spese sostenute per l'acquisto di abbigliamento per lo staff e per i volontari nonché di pettorali per i partecipanti alle competizioni, il cui uso e consumo deve esaurirsi integralmente con la conclusione dell'evento, con esclusione dalla liquidazione delle eventuali giacenze rimaste nella disponibilità del soggetto beneficiario;
- e) servizi di trasferimento degli spettatori, mediante bus o navette, da e per la sede delle competizioni.
2. La spesa ammissibile è considerata al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, qualora recuperabile.
3. Il contributo di cui alle presenti disposizioni applicative è concesso unicamente per le spese correnti sostenute, con esclusione di qualunque spesa di investimento.
4. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dal soggetto organizzatore, se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo, anche nel caso in cui le competizioni non abbiano avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause comunque non imputabili agli organizzatori, come tali riconosciute con provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente in materia di sport. In tal caso le spese sostenute devono comunque risultare regolarmente documentate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 e ritenute ammissibili a contributo.

6. ENTITÀ MASSIMA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo concorre alla copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate alla località di La Thuile per la stagione 2024/2025 ed è concesso fino ad un massimo di euro 800.000. Fermo restando tale importo, il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della differenza tra le spese ritenute ammissibili effettivamente sostenute, anche precedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. 3/2025, e il totale dei ricavi percepiti dal soggetto organizzatore riferiti alle medesime competizioni.
2. Il contributo è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista all'art. 28 comma 2 del DPR n. 600/1973.

7. CUMULO

1. Il contributo concesso ai sensi delle presenti disposizioni è cumulabile con altri contributi pubblici a patto che la cumulabilità tra le diverse misure non comporti un profitto andando a superare il disavanzo complessivo registrato per l'organizzazione dell'evento.

8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

1. Il soggetto beneficiario deve presentare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 3/2025, apposita domanda di contributo alla Struttura Enti, professioni del turismo e sport del Dipartimento al turismo, sport e commercio, di seguito denominata struttura competente. La domanda - da predisporre utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione da parte della struttura competente - deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società o da un suo delegato e trasmessa alla struttura competente esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: turismo@pec.regione.vda.it
2. Nella domanda, il richiedente è tenuto, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ad attestare:
 - 2.1. i dati identificativi del rappresentante legale del soggetto beneficiario, firmatario della domanda di contributo, nonché quelli, anche fiscali, della Reveal La Thuile s.c.r.l.;
 - 2.2. che tutte le spese esposte nel preventivo di spesa allegato sono strettamente e direttamente connesse all'organizzazione, alla promozione e allo svolgimento delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate alla località di La Thuile per la stagione 2024/2025;
 - 2.3. di impegnarsi a veicolare lo stemma della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed il "Marchio Cuore", assicurandone la massima visibilità, compatibilmente con il rispetto dei diritti televisivi e delle regole internazionali della Federazione Internazionale Sci e Snowboard (FIS);
 - 2.4. che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011, non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
 - 2.5. che il soggetto beneficiario richiedente:
 - 2.5.1. non è in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
 - 2.5.2. è l'intestatario dei conti correnti, bancari o postali, o di altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa utilizzati, anche in via non esclusiva, per la liquidazione delle spese sostenute e per l'accreditamento del contributo concesso;
 - 2.5.3. non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - 2.5.4. è consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e del relativo obbligo di restituzione di un importo pari al contributo indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
 - 2.5.5. prende atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,

- trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- 2.5.6. ha preso visione dell'informativa - inserita nel modulo di domanda - ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e autorizza l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, dei dati forniti con la richiesta, per finalità gestionali e statistiche, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;
- 2.5.7. attesta che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
3. La domanda di contributo deve essere corredata della documentazione di seguito indicata:
- 3.1. relazione illustrante le spese programmate per le quali viene richiesto il contributo e le modalità di veicolazione dello stemma della Regione Autonoma Valle d'Aosta e del "Marchio Cuore";
- 3.2. dettaglio delle diverse voci di spesa che il soggetto beneficiario prevede di sostenere per le competizioni nonché delle spese eventualmente già sostenute prima dell'entrata in vigore della l.r. 3/2025 purché strettamente inerenti alle stesse, rientranti in una delle tipologie di spesa ammissibili al contributo di cui all'articolo 5, e dettagliato preventivo delle entrate che il soggetto beneficiario prevede di incassare in relazione alle manifestazioni oggetto di contributo;
- 3.3. solo qualora non siano già stati preventivamente depositati presso la struttura competente e/o siano intervenute variazioni (variazione di sede, nomina del nuovo legale rappresentante e/o aggiornamento dell'organo direttivo, variazione del codice fiscale e/o partita IVA, ecc.):
- 3.3.1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 3.3.2. copia del verbale di nomina del legale rappresentante e dell'organo direttivo;
- 3.3.3. copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale e/o partita IVA.
4. Ad integrazione della domanda trasmessa, la struttura competente potrà richiedere al soggetto beneficiario ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini istruttori. Il predetto soggetto dovrà trasmettere la documentazione integrativa entro 30 giorni dalla richiesta effettuata da parte della struttura competente, trascorsi i quali la domanda sarà ritenuta inammissibile.
5. La domanda sarà ritenuta inammissibile nei casi in cui:
- non sia sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società Reveal La Thuile s.c.r.l. nelle forme di legge;
 - non risulti inviata tramite PEC;
 - sia presentata oltre il termine stabilito al comma 1.

9. DETERMINAZIONE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La determinazione dell'ammontare del contributo spettante al soggetto organizzatore sarà effettuata, a seguito della presentazione della relativa domanda, sulla base della documentazione allegata alla stessa e, in particolare, del dettaglio delle spese che il soggetto prevede di sostenere o che ha già sostenuto e del dettaglio delle entrate che il soggetto prevede di percepire in relazione all'organizzazione e allo svolgimento delle

competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate alla località di La Thuile per la stagione 2024/2025.

2. A seguito dell'attività istruttoria di verifica e controllo condotta dagli uffici della struttura competente relativamente alla domanda presentata, il contributo sarà concesso con provvedimento del dirigente della medesima struttura entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda e sarà corrisposto sotto condizione risolutiva ai sensi di quanto previsto dall'articolo 88, comma 4bis del d.lgs 159/2011 (Codice antimafia).
3. La concessione del contributo non comporta alcuna responsabilità a carico dell'Amministrazione regionale in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività oggetto dello stesso. L'Amministrazione regionale rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra il soggetto beneficiario del contributo disposto ai sensi della presente disciplina e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

10. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE

1. Alla liquidazione del contributo si provvede entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita richiesta di liquidazione, anche parziale, da parte del soggetto beneficiario, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi di veicolazione dello stemma della Regione Autonoma Valle d'Aosta e del "Marchio Cuore".
2. Il contributo è liquidato, anche in più soluzioni, previa presentazione dei giustificativi delle spese sostenute, dei pagamenti effettuati e delle entrate percepite per l'organizzazione, la promozione e lo svolgimento delle competizioni e a seguito della relativa verifica da parte degli uffici della struttura competente.
3. Il contributo liquidato non potrà essere comunque superiore al disavanzo risultante dalla differenza tra il totale dei costi effettivamente sostenuti, correttamente documentati e rientranti nelle tipologie di spese ammesse a contributo e delle entrate accertate.
4. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento di valore probatorio equivalente (ricevute fiscali, parcelle, note per prestazioni occasionali o documentazione contabile conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente) riportante la dicitura "CDM FEMMINILE LA THUILE 2025". Nel caso di eventuale assenza della predetta dicitura o di descrizione non sufficiente a consentire la chiara individuazione della natura della spesa sostenuta, i giustificativi di spesa dovranno essere corredati da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, attestante la natura della spesa e la sua stretta, diretta ed esclusiva correlazione alla realizzazione delle competizioni oggetto di contributo.
4. I giustificativi di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo e indicare chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura, il suo importo, il numero, la data, i dati anagrafici del prestatore e del committente. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - **le spese soggette ad I.V.A.** devono essere documentate con regolari giustificativi contenenti tutti i requisiti di legge (art. 21 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e s.m.i.);

- **le spese non soggette ad I.V.A.** devono riportare con esattezza la normativa (legge e relativo articolo) a cui si fa riferimento per l'esenzione, il compenso lordo e il compenso netto, l'indicazione della ritenuta d'acconto;
 - **le spese di viaggio, pasti e/o pernottamento intestate al soggetto beneficiario** devono essere documentate tramite regolare fattura, ricevuta fiscale o documenti equipollenti, elencate su carta intestata del soggetto beneficiario del contributo e sottoscritte dal rappresentante legale del medesimo;
 - **i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio** sono ammessi solamente se correttamente contabilizzati secondo le norme fiscali. A tal fine devono essere allegate:
 - o le "note spese" presentate dal soggetto che ha sostenuto la spesa corredata da fatture e dagli altri documenti (biglietti, ricevute di pedaggio, etc.) contenente i motivi del viaggio, la data, l'importo e accompagnata dal documento di riconoscimento;
 - o la dichiarazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario, attestante i dati relativi al soggetto che ha sostenuto tali spese e l'attività, svolta da quest'ultimo, a cui si riferisce il rimborso.
6. Per tutta la documentazione contabile di spesa deve essere fornita la documentazione giustificativa di pagamento redatta secondo la normativa fiscale e civilistica vigente. In particolare sono richieste:
- 6.1. le distinte di bonifico dalle quali si desuma chiaramente l'avvenuto pagamento (non sarà accettata la mera disposizione di pagamento) accompagnate dall'estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del soggetto beneficiario;
- 6.2. altro documento contabile comprovante l'inequivocabile avvenuto pagamento.
7. In caso di pagamento cumulativo di più spese imputabili all'organizzazione, alla promozione e allo svolgimento delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate alla località di La Thuile, il legale rappresentante del soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare nel consuntivo l'elenco delle fatture che risultano pagate mediante il pagamento cumulativo, dettagliando il numero, estremi del bonifico e importo di ciascuna di esse.
8. Su tutta la documentazione fiscale attestante le spese sostenute e su tutta la relativa documentazione che ne comprovi l'avvenuto pagamento dovrà essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nell'oggetto della comunicazione di concessione del contributo. Nel caso di eventuale assenza del predetto codice i giustificativi di spesa dovranno essere corredati da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, attestante che il documento fiscale e/o il relativo bonifico di pagamento, presentati a rendiconto, sono relativi a spese esclusivamente sostenute per la realizzazione dell'evento finanziato.
9. Tutte le richieste di liquidazione del contributo spettante, dovranno essere presentate alla struttura competente e dovranno essere corredate dalla documentazione sottoelencata:
- 9.1. una relazione illustrativa contenente la descrizione delle attività svolte nel periodo di riferimento con riguardo all'organizzazione, alla promozione e allo svolgimento delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate alla località di La Thuile;
- 9.2. l'indicazione dettagliata delle spese sostenute, suddivise per ognuna delle tipologie indicate nel preventivo allegato alla domanda di contributo, corredata di idonea documentazione giustificativa (fatture, bonifici di pagamento);
- 9.3. i moduli di "Dichiarazione fiscale" e di "Dichiarazione finanziaria" predisposti e messi a disposizione dagli uffici della struttura competente.

10. Nel caso in cui la liquidazione del contributo concesso avvenga in più soluzioni, l'importo complessivo liquidabile prima della liquidazione del saldo non potrà superare la percentuale del 70 per cento dell'ammontare del contributo concesso. La richiesta di liquidazione del saldo del contributo, con annessa documentazione di spesa e di entrata, dovrà essere presentata alla struttura competente entro il 30 settembre 2025, unitamente al bilancio consuntivo definitivo delle competizioni da cui si evinca il totale delle spese sostenute e delle entrate incassate.
11. Alla richiesta di liquidazione del saldo dovrà, altresì, essere allegata - al fine di valorizzare le ricadute economiche e gli effetti indotti prodotti con la l.r. 3/2025 - una relazione dell'attività svolta riportante, tra l'altro, i dati relativi al numero di spettatori paganti e alla stima del numero di quelli non paganti che hanno assistito alle competizioni. A tal fine il beneficiario potrà produrre ogni documentazione esplicativa a supporto (es. dépliant, cd, pubblicazioni, ecc.) ed eventuale rassegna stampa, o altro, che testimoni la realizzazione delle attività, comprese eventuali rilevazioni sui luoghi di svolgimento delle competizioni.
13. Nel caso in cui la liquidazione del contributo concesso avvenga in più soluzioni preliminarmente alla presentazione del bilancio consuntivo, qualora la somma già erogata risulti superiore al disavanzo registrato a conclusione dell'evento, la struttura competente procederà alla riduzione del contributo concesso fino alla concorrenza dell'effettivo disavanzo conseguito e il maggiore importo percepito non spettante, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
14. Per ogni liquidazione richiesta, una volta completate le operazioni di verifica e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva risultante dal DURC, la struttura competente procederà all'erogazione dell'importo spettante.
15. La struttura competente verificherà che la documentazione presentata a comprova delle spese sostenute sia conforme, completa, regolare e riconducibile alle attività di organizzazione, promozione e svolgimento delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate alla località di La Thuile.
Le spese, in via generale, sono ritenute ammissibili quando sono:
 - **Effettive** ovvero realmente sostenute ed inequivocabilmente riferibili all'evento oggetto di contributo;
 - **Coerenti** con il preventivo approvato;
 - **Riferibili temporalmente al periodo di attuazione** dell'evento;
 - **Comprovabili** ovvero i titoli di spesa devono essere comprovati da documenti contabili mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - **Tracciabili** ovvero effettuate attraverso l'utilizzo di bonifici bancari/postali o mediante l'utilizzo di altri analoghi metodi di pagamento.
16. Ove necessario, al soggetto beneficiario del contributo sarà assegnato un termine, comunque non superiore a 30 giorni, per provvedere a fornire chiarimenti o integrazioni. In tale ipotesi il termine di conclusione del procedimento di liquidazione viene sospeso fino alla data di riscontro.

17. Rispetto al preventivo sarà comunque possibile, in fase di rendicontazione, effettuare variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, in compensazione fra loro, dell'importo delle tipologie di spese ammissibili. Eventuali difformità tra quanto rendicontato a consuntivo e quanto indicato nel preventivo dovranno essere debitamente motivate e dettagliate da parte del soggetto beneficiario. Eventuali variazioni che riguardano il soggetto beneficiario (sede legale, ragione sociale, legale rappresentante, codice IBAN etc.) devono essere comunicate per iscritto alla struttura competente, allegando la necessaria documentazione.

11. CONTROLLI E ISPEZIONI

1. La struttura competente è autorizzata a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dal soggetto beneficiario ai fini della concessione del contributo, oltre ad effettuare opportuni sopralluoghi ai fini della verifica di quanto oggetto di agevolazione.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la struttura competente è autorizzata a richiedere al soggetto beneficiario del contributo tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta in fase di rendicontazione e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute, pena revoca del contributo e conseguente restituzione delle somme ricevute, maggiorate degli interessi legali. Tutta la documentazione presentata ai fini della concessione del contributo deve essere conservata dal soggetto beneficiario per cinque anni dalle date di liquidazione dello stesso.

12. EVENTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo da erogare sarà ridotto al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - 1.1 nel caso in cui, fermo restando l'importo delle entrate, il totale delle uscite utilmente rendicontate risultasse inferiore a quanto preventivato, e assunto quale base di riferimento per la determinazione del contributo assegnato, il contributo sarà ridotto fino a concorrenza della differenza tra le spese presentate a consuntivo e ritenute ammissibili e le entrate presentate a consuntivo;
 - 1.2 nel caso in cui, fermo restando l'importo delle uscite, le entrate dichiarate a consuntivo fossero superiori a quanto preventivato, il contributo sarà ridotto fino a concorrenza della differenza tra le entrate presentate a consuntivo e le spese preventivate presentate a consuntivo e ritenute ammissibili;
 - 1.3 nel caso in cui, nell'ambito dell'attività istruttoria sulla rendicontazione, sia assegnato al soggetto beneficiario un termine, comunque non superiore a 30 giorni, per provvedere a fornire chiarimenti o integrazioni, trascorso inutilmente il termine assegnato o in caso di mancato accoglimento delle osservazioni fornite, il contributo sarà ridotto in misura corrispondente, sulla base della documentazione di rendicontazione positivamente riscontrata.

13. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, con apposito provvedimento del Dirigente della struttura competente qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - 1.1 rinuncia al contributo da parte del soggetto beneficiario;
 - 1.2 mancata realizzazione di quanto oggetto di contributo, fatta salva la liquidazione, al netto dei ricavi eventualmente conseguiti, del contributo medesimo relativo alle spese comunque già sostenute dal soggetto beneficiario - se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda - nel caso in cui le competizioni non abbiano avuto luogo, in tutto o in parte, per cause di forza maggiore o per altre cause ad esso non imputabili riconosciute come tali con provvedimento del Dirigente della struttura competente;
 - 1.3 mancata presentazione, entro il termine indicato al comma 10 dell'articolo 10, del bilancio consuntivo definitivo dell'evento corredato di tutta la documentazione prevista necessaria all'accertamento del disavanzo o dell'avanzo risultante a conclusione dell'evento;
 - 1.4 difformità non debitamente motivata tra quanto realizzato e quanto previsto nella domanda di contributo;
 - 1.5 gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del soggetto beneficiario del contributo;
 - 1.6 non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
 - 1.7 mancata esibizione, in fase di controllo, degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il relativo pagamento.
2. In caso di revoca, l'importo, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.

14. SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 11, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il soggetto beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi dell'articolo 13, incorre:
 - 1.1 secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
 - 1.2 secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322ter del codice penale (confisca);
 - 1.3 secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R.445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 4.000, la sanzione amministrativa, irrogata dal Dirigente responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente della Struttura organizzativa Enti, professioni del turismo e sport.

16. TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nell'articolo 2 della legge regionale 28 febbraio 2025, n. 3, che prevede la concessione di un contributo a sostegno dell'organizzazione, della promozione e dello svolgimento delle competizioni delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate dalla Federazione internazionale sci e snowboard (FIS) alla località di La Thuile per la stagione 2024/2025. L'articolo 5, comma 1, della l.r. 3/2025 attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore aspetto, compreso il dettaglio delle spese ammissibili, le modalità e i termini procedurali per la presentazione della domanda, per la concessione, la rendicontazione delle spese e dei ricavi e la liquidazione del contributo, anche in più soluzioni, nonché per i casi di rigetto della domanda, revoca, decadenza e rinuncia del contributo percepito.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti articoli. Delegato al trattamento è il Dirigente della struttura Enti, professioni del turismo e sport del Dipartimento turismo, sport e commercio dell'Assessorato turismo, sport e commercio. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti: i dati anagrafici del rappresentante legale del soggetto richiedente (codice fiscale, residenza, recapiti), l'IBAN del soggetto richiedente il contributo; i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo.
3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sarà inserita nel modulo di domanda per la richiesta di contributo, pubblicato sul sito web della Regione.